



## TRIBUNALE DI PISA

### UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice, pronunciando sulle questioni sollevate dal P.M. e dalla difesa di

#### OSSERVA:

Si è posto il problema se, qualora il difensore abbia optato per la facoltà conferitagli dall'art. 391 bis 11° comma CPP di esaminare con incidente probatorio le persone informate sui fatti che abbiano esercitato il diritto a non essere esaminate direttamente da lui, siano applicabili alle domande da rivolgere ai testi i principi di "pertinenza" e di "rilevanza" ai fini della decisione dibattimentale posti rispettivamente dall'art. 499 3° comma (richiamato dall'art. 410 5° comma) e dall'art. 393 lett. a) CPP, oppure se il difensore possa rivolgere domande genericamente connotate da finalità "investigative" (cfr. l'art. 327 bis CPP) prescindenti dai requisiti di cui sopra.

A parere di questo Giudice, la questione deve essere risolta nel primo senso.

Vero è che l'incidente probatorio promosso ai sensi dell'art. 391 bis CPP appare collegato alla materia delle investigazioni difensive disciplinata dagli artt. 391 bis e segg. del codice di rito, alle quali sono pacificamente inapplicabili i principi di pertinenza e rilevanza in funzione della decisione dibattimentale sopra richiamati (il che non significa ovviamente che il potere di assumere informazioni conferito al difensore sia del tutto privo di limiti funzionali, rimanendo esso pur sempre soggetto al requisito della "*utilità ai fini delle indagini*" posto dall'art. 362 CPP).

Deve però ritenersi che quando le indagini difensive sfocino in una procedura costituente a tutti gli effetti una anticipazione del dibattimento, esse non possano che sottostare alle regole che disciplinano l'esame dibattimentale del testimone (art. 499 3° comma), del resto specificamente richiamate dall'art. 410 5° comma.

In caso di rifiuto della persona informata sui fatti di farsi esaminare dal difensore, il sistema prevede infatti due opzioni: la prima, pienamente ricadente nella fase preprocessuale, e come tale soggetta a piena libertà di esercizio, consiste nell'audizione della persona, su richiesta della difesa, da parte del P.M; la seconda, funzionale all'assunzione di una prova direttamente utilizzabile nel dibattimento, va invece soggetta ai principi di pertinenza e rilevanza ai fini della decisione di merito (l'art. 391 bis 11° comma parla infatti esattamente di

*“assunzione della testimonianza”, mentre il 10° comma parla di “informazioni richieste dal difensore (..) ai fini dell’attività investigativa”.*

E’ del resto significativo che, nel richiamare le regole proprie dell’incidente probatorio, l’art. 391 bis abbia previsto quale unica deroga quella all’art. 392 comma 1 (presupposti della richiesta di incidente probatorio), ma non all’art. 393 lett. a) (rilevanza della prova per la decisione dibattimentale) né all’art. 410 5° comma (richiamo alle regole del dibattimento).

In altre parole deve ritenersi che, una volta scelta la strada dell’incidente probatorio, la logica interna di questo istituto processuale prevalga rispetto alle regole proprie delle indagini difensive, come ulteriormente dimostrato dalla circostanza che alle testimonianze assunte in questa sede debbono pacificamente assistere tutte le parti, che non potrebbero invece assistere (art. 391 bis 8° comma) alle informazioni direttamente assunte dal difensore.

\*\*\*\*\*

Ne segue che l’esame della teste \_\_\_\_\_ potrà proseguire a condizione che le domande a essa rivolte siano pertinenti all’oggetto del procedimento e rilevanti ai fini della eventuale decisione dibattimentale.

## IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dr. Luca Salutini